

L'UNIONE PROVINCIALE DI COSENZA SUL PROBLEMA DELLA DECORRENZA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

Il Direttivo dell'Unione provinciale di Cosenza in una recente riunione ha avuto modo di dibattere sulla retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL soffermandosi principaklemnente sulla decorrenza di detta retribuzione.

La sospensione della delibera dell'AGES nazionale n. 389/2002 ha infatti acuito le difficoltà nei rapporti tra sindaco e segretario, nei comuni in cui essi erano già problematici, in quanto ha ingenerato la diffusa consapevolezza negli amministratori di potere comunque decidere unilateralmente sul "se" e sul "come" applicare istituti contrattuale, ove così ritengano; in molti enti ha determinato imbarazzo nei segretari che, attivatisi per ottenere il riconoscimento di quanto ad essi spettante, sulla base della delibera dell'Agenzia , si sono poi visti smentire, con stroncature secche delle loro richieste non solo da parte dei sindaci, ma anche dei propri dipendenti; ovunque c'è l'antipatica situazione di una "pendenza" in attesa di soluzioni. Questo, per non parlare del fatto che invece in tanti comuni la retribuzione di risultato è stata già corrisposta: in alcuni con convinzione, in altri con richieste di restituzione delle somme pagate.

La partita che si gioca su questa questione va dunque oltre al problema in sé, considerato l'impatto che essa ha sui segretari e sui sindaci, in quanto la conclusione che vi sarà darà l'immediata percezione a tutti della nostra vera forza contrattuale e della nostra reale credibilità.

Non tenere conto di questo, asserendo che altri sono i problemi veri, sarebbe una grave sottovalutazione del "clima" negativo per i segretari che l'intera vicenda ha complessivamente creato.

E' per questo che l'Unione Provinciale di Cosenza ha inteso approvare un documento apposito sul tema, ed esporre alcune riflessioni che possano integrare le argomentazioni già enunciate dall'Unione Nazionale a difesa della corretta applicazione dei nostri contratti.

All'Unione Nazionale l'esortazione di "non lasciar cadere" la cosa e di battersi con convinzione pretendendo risposte e percorsi condivisi : sono ormai troppi i colpi di mano a nostro danno a cui siamo costretti ad assistere, e bisogna invertire la tendenza.

Veniamo alle argomentazioni individuate a sostegno della decorrenza della retribuzione di risultato dal 1.1.1998 :

-il CCNL non ha solo previsto nuovi istituti economici : se così fosse potrebbe essere fondata la tesi secondo cui tali istituti avrebbero vigenza dopo la data di stipula del contratto stesso, non essendo essi stati contemplati mai dagli accordi tra le parti prima di allora. **La cosa che non è stata fino ad ora messa nel dovuto rilievo è che col nuovo contratto dal 1.1.1998 cambia addirittura la struttura retributiva in connessione al nuovo status del segretario.**

-Non ci troviamo dunque , di fronte solo alla mera introduzione di nuovi istituti economici. Col nuovo contratto si è affermato il principio della struttura retributiva unica ed eguale per tutti i segretari fin dal loro accesso alla carriera, in quanto è proprio la carriera che viene ad essere modificata . Non a caso la contrattazione per addivenire alla stipula di un contratto unico è avvenuta per tutti i segretari nell'ambito dell'area della dirigenza del comparto EE.LL., e non in tavoli differenziati come in passato, uno per per i segretari funzionari e uno per i segretari dirigenti. Siamo di fronte al primo contratto stipulato dopo la riforma, che la sostanzia per quanto ci riguarda con la statuizione dell'unicità della carriera e della retribuzione. Quest'ultima ha per tutti la struttura della retribuzione dirigenziale, che va a sostituire le strutture retributive precedenti e differenziate tra segretari dirigenti e non, ed è precisamente quella dettagliatamente indicata dall'art. 37 del nuovo contratto. Ora, è evidente a tutti come non sia possibile che una parte della struttura retributiva temporalmente sia applicabile prima e prescindendo totalmente dalle altre parti, che, stando ad alcune opinioni troverebbero applicazione solo in seguito, dopo oltre due anni. Se ciò fosse vero, fino alla mancata compiuta applicazione della nuova retribuzione, ci troveremmo di fronte ad una struttura monca, non espressione del nuovo status della categoria , oltre che di fronte ad un evidente assurdo logico-giuridico. Orbene, tutte le strutture retributive di tipo dirigenziale sono connotate, nei loro elementi portanti, oltre che, ovviamente, dalla presenza di uno stipendio tabellare, anche dalla presenza di una retribuzione di posizione strettamente correlata, per sua intrinseca natura, a una retribuzione di risultato. Concettualmente, infatti, non può esistere una retribuzione di posizione che sia scissa da una retribuzione di risultato. Se da un lato la previsione contrattuale

della spettanza tout court di una retribuzione di posizione presuppone che sia stata già valutata positivamente a monte la rilevanza delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità, dall'altro ciò postula necessariamente il diritto-dovere di chi la percepisce di dar conto dell'attività svolta e di essere assoggettato a valutazione. Diversamente si dovrebbe arrivare a dire che la rilevanza della posizione rivestita, e retribuita, non comporta nessun dovere aggiuntivo rispetto a chi riveste ruoli di minore impegno. Sappiamo tutti che così non è. Né il contratto dei segretari subordina l'applicazione di tali istituti alla presenza o meno di determinati presupposti, come accade nel contratto dei dipendenti degli EE.LL. a proposito dell'istituzione dell'area delle posizioni organizzative. Non è richiesta, dunque, per l'entrata in vigore della nuova struttura retributiva e per la sua applicazione nessuna pre-condizione né – e d'altra parte da un punto di vista logico-giuridico, non sarebbe possibile – sono previste date differenziate per l'entrata in vigore delle varie voci che la compongono.

Per tutto questo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato non possono che avere pari decorrenza. Ora se pacifica è la decorrenza dal 1.1.1998 della retribuzione di posizione, altrettanto deve essere per la retribuzione di risultato, dal momento che ovviamente nessuna affermazione diversa esiste nel contratto. Diversamente si giungerebbe all'assurdo che vorrebbe parte della struttura retributiva, e cioè la retribuzione di posizione, con decorrenza dal 1.1.1998, mentre altra parte, quella di risultato, dal 17.5.2001 (data di approvazione del CCNL). Ciò posto e definito, occorrerà poi valutare in concreto se quest'ultima sia da corrispondere o meno al segretario, a seconda delle valutazioni da quest'ultimo ottenute, e in quale misura.

Da notare che la retribuzione di risultato spetta ai segretari generali già dal loro precedente contratto di area dirigenziale. Se ora si affermasse che la retribuzione di risultato spetta ai segretari solo dal 2001 si avrebbe l'assurdo che chi già ne godeva contrattualmente se ne vedrebbe privato, con una "reformatio in peius" che non trova nessun supporto a sostegno nell'ordinamento, oppure, se si dovesse riconoscere che a tali segretari spetta continuativamente e agli altri solo dal 2001, verrebbe meno il principio dell'unicità della struttura retributiva fino a tale periodo, a parità, ormai, di status, sicché tale principio troverebbe attuazione compiuta per tutti solo dal 2001, il

che non è stato detto mai da nessuna delle parti che hanno siglato il nuovo contratto.

Nel senso fin qui indicato, e cioè dalla decorrenza della retribuzione di risultato dal 1.1.1998, è da notare che si era espressa la stessa ANCI con un suo parere del 13.3.2001 in tale direzione; la delibera dell'Ages 389/2002, ora sospesa, era stata approvata all'unanimità, e dunque con il voto favorevole anche di rappresentanti della nostra parte datoriale, il che denota che ora si vorrebbe tornare indietro rispetto al contenuto condiviso di un accordo.

Ciò pone non poche perplessità, in quanto ingenera la legittima preoccupazione che quanto sta avvenendo per la retribuzione di risultato possa accadere in qualsiasi momento per qualunque istituto contrattuale. Poiché purtroppo a questo punto appare chiaro che la questione sulla decorrenza della retribuzione di risultato è divenuto un aspetto controverso del contratto, non valgono i c.d. chiarimenti dell'ARAN, perché non conseguono a incontri tra le parti volti a individuare un'interpretazione autentica per questa parte del contratto. Il precedente di una delibera dell'AGES sospesa evidenzia la sussistenza di un dubbio interpretativo che necessita di chiarimenti ufficiali da parte di chi ha titolo a farlo,, esperite le dovute procedure (e dunque non dall'ARAN motu proprio, in assenza di un assenso di tutte le parti interessate) .

L'apertura di un tavolo su questa questione non deve necessariamente seguire a un contenzioso in sede legale. Questo si potrebbe instaurare (si sarebbe costretti) ove l'AGES, non limitandosi a sospendere la delibera n. 389/2002 decidesse di annullarla. In tale eventualità diamo per scontato il voto contrario dei nostri rappresentanti.

Altra precisazione che si reputa opportuno fare è che non bisogna confondere i vari scaglioni retributivi degli istituti che compongono la nuova struttura retributiva, che maturano ciascuno alle scadenze indicate dal contratto, con decorrenze differenziate degli istituti di riferimento. Una cosa infatti è la decorrenza degli scaglioni retributivi, altro invece la decorrenza degli istituti retributivi. Nel caso specifico il contratto scaglionava nel tempo la misura della retribuzione di posizione che tuttavia, come istituto contrattuale, parte dal 1.1.1998.

Per la retribuzione di risultato non è previsto alcuno scaglionamento, per cui ferma restando la sua decorrenza dal 1.1.1998, identica a

quella della retribuzione di posizione, essa va rapportata esclusivamente, nella misura fino al 10%, al monte salari così composto :

- stipendio tabellare
- indennità integrativa speciale
- retribuzione individuale di anzianità (ove spettante)
- retribuzione di posizione
- maturato economico (ove spettante)
- assegno ad personam (ove spettante).

-

Per finire, quanto alla copertura della spesa per la retribuzione di risultato decorrente dal 01.01.1998 si vuole ricordare che l'ANCI, proprio per la portata riformatrice del contratto di cui discutiamo, ha assunto un importante impegno per la copertura dello stesso nel suo complesso, a cui ora non può venire meno. I Comuni , pertanto, nell'ambito delle loro risorse , devono corrispondere, ove ne ricorrano i presupposti , la retribuzione di risultato dal 1998 entro il limite del 10% del monte salari, e dunque con possibilità di modulazione degli importi , secondo accordi integrativi da concludere coi segretari Ente per Ente ; per tali accordi è necessaria la copertura, pena la loro nullità, e pertanto saranno sicuramente proporzionati alle effettive possibilità dei Comuni che, però, dal canto loro, devono capire che sono a ciò obbligati, e non possono sottrarsi per principio al reperimento di qualunque risorsa da destinare a questo scopo.